

Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero ed adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Bergamo. Chiarimenti

In relazione a specifica richiesta di chiarimenti formulata alla scrivente si chiarisce che:

A) con riferimento ai requisiti dei progettisti:

1. in ordine ai requisiti di cui al punto n.13 lettere b) e c) del bando di gara, si precisa che, per il raggiungimento degli stessi può considerarsi anche uno o più incarichi che, pur avendo ad oggetto le attività di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/1999, come previsto dagli atti di gara, è/sono relativo/i a servizi "parziali" di progettazione espletata ai diversi livelli (ad esempio, progettazione preliminare e definitiva, solo progettazione esecutiva, solo definitiva) nonché a singole attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi compreso l'incarico/ incarichi di sola direzione lavori. Resta comunque fermo quanto previsto al punto 13 lett. c) del bando di gara in ordine alla necessità che il requisito ivi previsto sia stato maturato attraverso l'esecuzione di un unico contratto che, secondo quanto precisato nel precedente periodo, può avere ad oggetto anche le attività "parziali";
2. si precisa, altresì, che, i servizi eseguiti nell'ultimo quinquennio, di cui al menzionato punto 13 lett. b) e c) del bando di gara, possono essere stati espletati indifferentemente sia nei confronti di committenti pubblici che privati;
3. si conferma che la categoria Ib costituisce la classe principale, come previsto al punto n. 4 del bando di gara;
4. inoltre, con riferimento a quanto già precisato al punto M) dell'art. 1 del disciplinare di gara, si conferma che solo nell'ambito di ogni singola categoria di progettazione, ivi compresa la classe principale Ib, potranno essere costituiti raggruppamenti di tipo orizzontale. Resta comunque fermo che il requisito di cui al punto 13 lett. c) del bando di gara dovrà essere integralmente posseduto da uno qualsiasi dei progettisti associati, da associare o indicati. Resta ovviamente ferma la possibilità di costituire raggruppamenti di tipo verticale come già previsto negli atti di gara;
5. si precisa, infine, che, come si evince dal disciplinare di gara, l'offerta economica, temporale e tecnica non dovranno essere sottoscritte anche dal progettista "indicato" ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

B) con riferimento al subcriterio B2) "Condizioni climatiche relative al volume vetrato":

1. si chiarisce che, tale subcriterio comprende al suo interno l'ingombro dell'UTA - e del gruppo frigorifero (GF1) a servizio dell'UTA stessa come precisato nel chiarimento fornito dalla scrivente in data 28 maggio u.s. - in termini di volume (subcriterio B.2.3) poichè tale impianto impatta maggiormente a livello visivo rispetto agli altri, sebbene la stessa UTA non sia a servizio del volume vetrato.

Distinti saluti.

Centostazioni S.p.A.
Direzione Appalti